

# Le novità fiscali (Legge bilancio 2017 e DL collegato)

## Imprese: ammortamenti ed IRI

*Franco Vernassa*

*Torino, 18 gennaio 2017*

**TORINO**

Via Ormea, 48 10125

Tel +39 011 19 50 79 95

[Franco.Vernassa@studiovernassa.com](mailto:Franco.Vernassa@studiovernassa.com)

**ROMA**

Via Vico, 22 00196

# Indice

1. Manovra di Bilancio 2017 – contenuto ed obiettivi
2. Super-ammortamento (140%)
3. Iper-ammortamento (250%)
4. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo
5. IRI – Imposta sul Reddito d'Impresa

# 1. Manovra di Bilancio 2017 – composizione

La Manovra di Bilancio 2017, di complessivi € 34,5 miliardi, si compone di due provvedimenti:

- DL 22 ottobre 2016 n. 193 convertito nella L. 1 dicembre 2016 n. 225 (DL collegato) composto da 16 articoli
- L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), che è suddivisa in due sezioni: sezione normativa - nuove misure in materia di entrate e di spesa (un articolo e 638 commi) e sezione contabile - bilancio di previsione (artt. 2-19)

# 1. Manovra di Bilancio 2017 - Alcuni dati macro

- 1. Produttività del lavoro:** nel 2015 in Italia è diminuita dello 0,3%, in Europa a 28 (+1,6%); nel 1995-2015 in Italia +0,3%, in Europa 28 (+1,6%)
- 2. Investimenti in Ricerca e sviluppo:** in Europa il 42% dell'attività economica (circa € 5,7 miliardi) è generata da industrie ad alta densità di beni intangibili (Studio EPO – Ente Europeo dei brevetti e EUIPO – Ufficio per la proprietà intellettuale della UE)
- 3. Industria 4.0:** agevolazioni fiscali sugli investimenti per le imprese industriali
- 4. Start up innovative italiane:** circa 6.500 iscritte al Registro Imprese al 30/9/2016, con 40.000 investitori di cui 5.000 soci corporate

# 1. Manovra di Bilancio 2017 – obiettivi (1)

La Manovra di bilancio per il 2017 persegue 4 principali obiettivi:

- 1) piano «Industria 4.0»: aumento degli investimenti in qualità ed innovazione con superammortamenti, iperammortamenti ed incremento credito d'imposta per ricerca e sviluppo (vedasi slides successive). A livello macro ci si attende un incremento degli investimenti nel primo semestre 2017 (indagine Bankitalia – IlSole 24 Ore del 14/1/2017);
- 2) produttività: ampliamento detassazione dei premi di risultato per rilanciare i salari;
- 3) pacchetto Scuola-Università: formazione del capitale umano con agevolazioni contributive alle imprese che assumono studenti post tirocinio

# 1. Manovra di Bilancio 2017 – obiettivi (2)

4) attrazione dei capitali e cervelli dall'estero (post Brexit) con 4 proposte:

- a) estensione sgravi fiscali agli impatriati altamente qualificati con detassazione IRPEF al 50% (commi 150-151);
- b) stabilizzazione del bonus sul rientro dei cervelli (scadeva nel 2017) con esenzione IRPEF fino al 90% (comma 149);
- c) tassazione a forfait (€ 100.000) per coloro che trasferiscono la residenza in Italia (manager, professionisti, ecc. – commi 152-158)
- d) visto investitori per non residenti con investimenti in imprese italiane superiori a € 1 milione o in titoli di Stato per oltre € 2 milioni o donazioni filantropiche per almeno € 1 milione (comma 148).

## **2. Super-ammortamento su acquisto beni strumentali nuovi**

## 2. Super – ammortamento – le novità 2017

La L. 232/2016, art. 1, commi 8 e 12-13, proroga l'agevolazione fiscale del **super-ammortamento** del 140% sull'acquisto di beni materiali, strumentali e nuovi originariamente contenuta nell'art. 1, comma 91 della L. 28 dicembre 2015 n. 208.

La proroga è relativa agli investimenti:

- a) effettuati entro il 31 dicembre 2017 oppure
- b) entro il 30 giugno 2018 se, entro il 31 dicembre 2017, l'ordine di acquisto è stato accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono esclusi dalla proroga i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore di cui all'art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis) del TUIR. In sintesi si tratta di veicoli diversi da quelli utilizzati solo come beni strumentali nell'attività d'impresa

## 2. Super – ammortamento

- Riconoscimento di una maggiorazione del 40% della deduzione ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 15/10/2015 al 31/12/2016, ora prorogato al 31/12/2017 o al 30/6/2018 in presenza di determinate caratteristiche.
- Introdotto dall'art. 1 co. 91-94 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
- Commentato dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2016 n. 12/E e del 26 maggio 2016, n. 23/E, che si ritengono ancora operanti.
- L'agevolazione è positiva e permanente (no recapture).
- Variazione in diminuzione in UNICO.
- Non coinvolge la determinazione della plus/minusvalenza.

## 2. Super – ammortamento

### 1) Soggetti interessati

- i titolari di reddito d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni;
- sono compresi i contribuenti minimi;
- sono esclusi i contribuenti forfettari.

### 2) Beni interessati

Beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento uguale o superiore al 6,5%, come desunto dal D.M. 31/12/1988;  
Sono inclusi i beni il cui valore unitario non supera € 516,46 anche se il costo del bene superi tale limite in conseguenza della maggiorazione del 40%;

## 2. Super – ammortamento

La variazione in diminuzione può essere operata anche se l'ammortamento civilistico è inferiore alle Tabelle del D.M. 31/12/1988.

Sono esclusi:

- fabbricati e costruzioni;
- beni individuati nell'allegato 3 della Legge di Stabilità: condotte, condutture, materiale rotabile, aerei completi di equipaggiamento;
- beni immateriali e beni usati.

## **2. Super – ammortamento**

I beni in oggetto devono possedere inoltre le seguenti caratteristiche:

- materialità;
- strumentalità;
- novità.

### **3) Modalità di acquisizione**

- acquisto;
- locazione finanziaria.

## 2. Super – ammortamento

### 4) Beneficio IRES

- ammortamento sul costo fiscalmente riconosciuto maggiorato del 40%, con un beneficio netto per i soggetti IRES dell'11% (27,5% di 40%) fino al 31/12/2016 e del 9,6% (24% di 40%) per il 2017/2018;
- la maggiorazione si applica anche ai limiti, riferiti al costo massimo deducibile, di cui alla lett. b), co. 1, dell'art. 164 del TUIR (es. € 25.306,39 per il costo di acquisizione delle autovetture e autocaravan); solo fino al 31 dicembre 2016
- 1° anno: ammortamento al 50%.

### 5) Acconti IRES

La maggiorazione non rileva ai fini del calcolo dell'acconto per i periodi d'imposta 2015, 2016, 2017 e 2018.

## 2. Super – ammortamento

### 6) Periodo rilevante

- l'investimento deve essere effettuato tra il 15/10/2015 e il 31/12/2017 o 30/6/2018 (momento agevolabile);
- valgono i criteri generali dell'art. 109 co. 2 del TUIR, quali data di consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale o fine prestazione/accettazione SAL per appalti o consegna al locatario in caso di leasing;
- il beneficio spetta a partire dall'anno di entrata in funzione del bene ex art. 102, co. 1 del TUIR;
- distinzione tra momento agevolabile e godimento dell'agevolazione, cioè l'entrata in funzione.

## 2. Super – ammortamento

### 7) Società di comodo

- Il 40% non aumenta il costo dei beni per il test di operatività;
- Il bonus riduce il reddito minimo presunto.

### 8) Cessione del bene

- il beneficio decade se il bene viene ceduto prima del completamento del processo di ammortamento;
- non si dovrà tener conto della maggiorazione nel calcolo dell'eventuale plusvalenza/minusvalenza.

# Super – ammortamento –

## 9) Libro cespiti

Il maggiore ammortamento potrebbe anche non essere riportato sul libro cespiti.

## 10) Imposte differite

Nessuna iscrizione poiché la variazione è permanente

## 11) IRAP: il beneficio non è rilevante.

**3. Iper-ammortamento su acquisto  
beni strumentali nuovi:  
trasformazione tecnologia e digitale  
secondo il modello «Industria 4.0»**

### 3. Iper-ammortamento

L'art. 1, commi 9-13 della L. 232/2016 introduce un'agevolazione fiscale per alcune tipologie di beni strumentali nuovi.

E' una maggiorazione dell'ammortamento del 150% sull'acquisto di beni materiali strumentali *“per favorire la trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0”*.

I beni agevolabili sono indicati nell'**allegato A** alla L. 232/2016 e sono suddivisi in tre diverse tipologie di beni:

1. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2. sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3. dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto del lavoro in logica 4.0.

### 3. Iper-ammortamento

Tra i **beni agevolabili** con il super-ammortamento al 140% rientrano anche gli acquisti di beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni):

- elencati nell'**allegato B** della L. 232/2016
- a condizione che siano connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.

Si tratta quindi di un'agevolazione riservata ai soli soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento (concetto di accessorietà).

L'agevolazione iper-ammortamento è relativa agli investimenti:

- a) effettuati entro il 31 dicembre 2017 oppure
- b) entro il 30 giugno 2018 se, entro il 31 dicembre 2017, l'ordine di acquisto è stato accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

### **3. Iper – ammortamento**

#### **Soggetti interessati**

titolari di reddito d'impresa.

#### **Beni interessati**

Beni strumentali materiali indicati nell'allegato A della L. 232/2016 a condizione che si tratti di beni interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura e cioè beni ad alto contenuto tecnologico.

Sono esclusi (art. 1, comma 13 della L. 232/2016, che rinvia all'art. 1, comma 93 della L. 208/2015):

- fabbricati e costruzioni;
- beni individuati nell'allegato 3 della L. 208/2015: condotte, condutture, materiale rotabile, ecc..
- Beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, come desunto dal D.M. 31/12/1988.

### 3. Iper – ammortamento

#### **Allegato A (prima tipologia di beni):**

*I «beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti»* includono (ad esempio):

- macchine utensili con diverse caratteristiche (ad esempio, per asportazione, laser, per assemblaggio, confezionamento, ...),
- Macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime
- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
- macchine, strumenti e dispositivi [...] e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad es., RFI, visori e sistemi di visione e mecatronici)
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali ... .

### 3. Iper – ammortamento

I beni prima elencati devono essere dotati di 5 specifiche caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e PLC (Programmable Logic Controller),
- interconnessione ai sistemi informatici,
- integrazione automatizzata con il sistema logistico di fabbrica,
- interfaccia tra uomo e macchina semplici ed intuitive,
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le 5 seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: vedere allegato A

### 3. Iper – ammortamento

#### **Allegato A (seconda tipologia di beni):**

*«Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità».*

Vi rientrano (descrizione sintetica):

- sistemi di misura a coordinate e no .....
- altri sistemi di monitoraggio in process .....
- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali .....
- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche ....
- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad es., RFID – Radio Frequency Identification)
- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine .....
- strumenti e dispositivi per l'etichettatura, ecc..
- componenti [...] per il monitoraggio dei consumi energetici ...
- filtri e sistemi di trattamento e recupero acqua, olio, ...

### 3. Iper – ammortamento

#### **Allegato A (terza tipologia di beni):**

*«Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto del lavoro in logica 4.0».*

Vi rientrano (descrizione sintetica):

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche ...
- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti ..
- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione e logistica.

### **3. Iper – ammortamento –**

**Allegato B (art., 1, comma 10 della L. 232/2016 - 140%):**

*«Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0».*

Vi rientrano 20 tipologie di software, sistemi e piattaforme:

vedasi allegato B

### 3. Iper – ammortamento

Per beneficiare dell'iper-ammortamento, è necessaria la seguente documentazione:

- per i beni fino a € 500.000: autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante dell'impresa acquirente per attestare che il bene presenta le caratteristiche tecniche di cui agli allegati A e/o B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- per i beni di costo unitario superiore a € 500.000: perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ad Albi o da un ente di certificazione accreditato

### **3. Iper – ammortamento**

L'autocertificazione o la perizia devono essere acquisite:

- entro il periodo d'imposta in cui il bene entra in funzione
- o, se successivo, entro il periodo d'imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale. In tale caso, l'impresa potrà usufruire dell'agevolazione a decorrere dal periodo d'imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

In ogni caso, si ritiene che se il bene entra comunque in funzione potrà usufruire del super-ammortamento fino all'esercizio in cui si realizza l'interconnessione; da quel momento sarà applicabile l'iper-ammortamento sul costo residuo ammortizzabile.

### 3. Iper – ammortamento

#### Aspetti operativi

In attesa di specifici chiarimenti, si ritiene che possano applicarsi le istruzioni delle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E/2016 e n. 23/E/2016 ed in particolare:

- l’agevolazione si applica non solo all’acquisto di beni, ma anche al leasing, all’appalto ed ai beni in economia
- per gli acconti: l’agevolazione non rileva
- valgono i criteri generali di cui all’art. 109, comma 2 del TUIR: data consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà o di altro diritto reale
- il beneficio spetta a partire dall’anno di entrata in funzione
- la maggiorazione di costo non esplica effetti ai fini degli studi di settore (art. 1, comma 13 della L. 232/2016).

Vedasi anche la circolare di Confindustria del 22 dicembre 2016.

## **4. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo**

## 4. Spese di ricerca e sviluppo

L'art. 1, commi 15-16 della L. 232/2016 modificano la norma sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo prevista dall'art. 3 del DL 23 dicembre 2013 n. 145 e successive modifiche.

**Il credito d'imposta ricerca e sviluppo** è stato ampliato sotto cinque aspetti a partire dall'esercizio 2017 (se solare):

- a) **Durata:** il credito d'imposta R&D coprirà l'arco temporale 2015 – 2020 (un anno in più);
- b) **Aliquote:** sale dal 25% al 50% l'aliquota per spese strumentali e attrezzature e per competenze tecniche e private industriali;
- c) **Tetto annuo:** il limite annuo del credito aumenta da € 5 a € 20 milioni;

## 4. Spese di ricerca e sviluppo

- d) **Le spese ammesse:** diventeranno ammissibili le spese per il personale impiegato nella ricerca e sviluppo non essendo più necessario che sia altamente qualificato;
- e) **Ricerca commissionata dall'estero all'Italia:** il credito spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione Europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni.

## **5. IRI – Imposta sul Redditi d'Impresa**

## 5. IRI

L'art. 1, comma 547 della L. 232/2016 introduce la disciplina dell'IRI – Imposta sul Reddito d'Impresa, con il nuovo art. 55-bis e con la modifica dell'art. 116 (TUIR). La norma:

- riforma in modo radicale la tassazione delle imprese personali (ditte individuali e società di persone).
- ha lo scopo di equiparare l'imposizione sui redditi d'impresa a prescindere dalla forma organizzativa
- favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese, con un necessario coordinamento con la disciplina ACE
- attua di fatto i principi della riforma fiscale (L. 11 marzo 2014 n. 23)
- costa circa € 1,2 miliardi all'anno a partire dal 2017 a fronte di entrate IRI di € 1,9 miliardi e di un minor gettito IRPEF ed addizionali locali di € 3,1 miliardi.

## 5. IRI

L'art. 55-bis del TUIR attribuisce alle imprese personali l'opzione per la tassazione separata dei redditi d'impresa, con la medesima aliquota IRES in luogo della tassazione progressiva IRPEF.

*Il reddito d'impresa sconta l'IRES (dal 2017 il 24%) ed «è escluso dalla concorrenza al reddito complessivo dell'imprenditore o del socio nel quale confluirà, peraltro, il reddito che lo stesso imprenditore ritrae dall'azienda come compenso del suo contributivo lavorativo, come reddito d'impresa (relazione illustrativa).*

Per motivi di coerenza sistematica, il regime IRI è alternativo rispetto a quanto previsto dall'art. 116 del TUIR - trasparenza fiscale delle società a ristretta base azionaria (relazione illustrativa).

## 5. IRI

### **Soggetti interessati (art. 55-bis, comma 1)**

- imprenditori individuali
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- in contabilità ordinaria, anche per scelta.

Sono compresi anche:

- i soggetti equiparati a snc e sas: società di armamento, società di fatto.
- le imprese familiari

Vi rientrano anche le srl a ristretta base azionaria di cui all'art. 116 del TUIR, in alternativa all'opzione per la trasparenza fiscale (art. 116, comma 2-bis del TUIR)

Sono esclusi: lavoratori autonomi, studio associato e società semplici.

## 5. IRI

### **Opzione (art. 55-bis, commi 4 e 5)**

L'IRI è opzionale per i soggetti interessati (imprenditori individuali, snc e sas).

L'opzione per l'IRI:

- esclude la trasparenza fiscale di cui all'art. 5 del TUIR e cioè l'imputazione e la tassazione del reddito a prescindere dalla sua percezione.
- ha durata 5 periodi d'imposta
- è rinnovabile
- dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione (prima opzione nel modello redditi 2018 per il 2017).

## 5. IRI

### **Aliquota (art. 55-bis, comma 1)**

Il reddito è assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'art. 77 del TUIR: il 24% dal 2017

### **Reddito/(perdite) d'impresa IRI (art. 55-bis, commi 1 e 2)**

Il reddito d'impresa IRI, assoggettato a tassazione separata, viene:

- determinato secondo le regole previste per le imprese individuali, snc e sas (capo VI del TIR, artt. 55-66)
- ridotto delle somme prelevate dai soci.

Il residuo reddito IRI deve essere enucleato e gestito separatamente per gli esercizi futuri in relazione ad eventuali prelievi da parte dei percettori soci.

Le perdite di esercizio IRI, in deroga all'art. 8, comma 3 del TUIR, sono computate per intero in diminuzione dai periodi d'imposta successivi, senza limiti (temporali e/o di importo).

## 5. IRI

### **Somme prelevate e tassazione (art. 55-bis, comma 1)**

Le somme prelevate da imprenditore e soci sono:

- a carico dell'**utile dell'esercizio** e delle riserve di utili
- deducibili dal reddito d'impresa entro il limite del **reddito del periodo d'imposta** o di periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata, al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi
- tassate in capo al percettore con l'IRPEF progressiva
- considerate come reddito d'impresa.

### **Decorrenza**

A partire dall'1 gennaio 2017 (data di entrata in vigore della L. 232/2016), in assenza di una decorrenza specifica.

## 5. IRI

### **Riserve (e perdite) formate prima dell'IRI (art. 55-bis, comma 6)**

La disciplina fiscale delle somme prelevate dalle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti all'opzione prevede l'irrilevanza fiscale, al fine di evitare una doppia imposizione.

Conseguentemente le riserve distribuite:

- sono fiscalmente irrilevanti in capo alla società ed al socio
- si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta (presunzione relativa? assoluta?).

Nulla viene detto in relazione alle perdite maturate prima dell'opzione IRI.

## 5. IRI

### **Uscita dal regime IRI (art. 55-bis, comma 2)**

La disciplina fiscale dell'uscita dal regime IRI viene prevista per le perdite IRI non ancora utilizzate che:

- sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'art. 8, comma 3 del TUIR, che prevede la compensazione solo con i redditi d'impresa con il riporto dell'eccedenza negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto
- considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime IRI come anno di maturazione
- per le snc e le sas le perdite sono imputate a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Nulla viene detto in relazione agli utili IRI.

## 5. IRI

### **Società a ristretta base azionaria (art. 116, comma 2-bis)**

Il regime IRI viene esteso anche alle srl interamente partecipate da persone fisiche purchè il numero dei soci non sia superiore a 10 (20 per cooperative).

Si tratta anche in questo caso di un'opzione, alternativa alla trasparenza fiscale di cui all'art. 116, commi 1 e 2 del TUIR.

Gli utili d'esercizio e le riserve di utili derivanti dalla partecipazione in società che esercitano l'opzione di cui all'art. 55-bis del TUIR si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso art. 55-bis (utili IRI) e quindi diventano redditi d'impresa (e non di capitale) per il percettore.

### **Regime contributivo (art. 1, comma 548, L. 232/2016)**

Il contributo annuo dovuto alla Gestione degli artigiani e commercianti non tiene conto del regime IRI

## 5. IRI

### Aspetti operativi

1. Utilizzare/implementare la contabilità ordinaria per il 2017, con apposita segnalazione nel quadro VO del modello IVA e con le modalità di cui al DPR 126/2003
2. Verificare gli aspetti collaterali (ad es., costo fiscale della partecipazione di cui all'art. 68, comma 5 del TUIR, ACE)
3. Ricordarsi che l'opzione ha durata 5 anni e quindi è necessaria una corretta e sostenibile pianificazione economica-finanziaria del business
4. Gestire gli aspetti civilistici: modifiche all'atto costitutivo per prelievi in corso d'anno, approvazione rendiconto annuale, ...
5. Valutare le scelte di convenienza finanziaria, anche del socio/imprenditore (altri redditi, deduzioni, detrazioni): ad es., entità dei prelievamenti in corso d'anno, riserve in bilancio (pre e post opzione IRI), versamenti/apporti da parte del socio, ....